N. R.G. 547/2018

Tribunale di Milano
Sezione Esecuzioni Immobiliari di Milano

Il GE,
letta l'istanza ex art. 624 bis depositata dal creditore procedente e rilevatane la tempestività;

ritenuto che il debitore potrà essere sentito su sua richiesta sull'istanza di sospensione, presumendo, allo stato, che egli non abbia osservazioni,

dispone la sospensione della procedura esecutiva fino a 15/04/2020;

dispone, nei casi di cui al secondo comma dell'art. 490 c.p.c. che nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito internet sul quale è pubblicata la relazione di stima;

avvisa:
- che la sospensione della procedura può essere disposta solo per una volta;
- che l'ordinanza è revocabile in qualunque momento su richiesta del creditore e sentito il debitore;
- che entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire e che, in caso contrario, verrà disposta d'ufficio l'estinzione della procedura ai sensi dell'art. 630, comma 2, c.p.c.;

nomina, in sostituzione del custode già nominato, che provvederà a depositare nota delle competenze già maturate, il debitore esecutato.

Si comunichi all'esperto - perché interrompa le operazioni di stima depositando comunque nota delle competenze maturate alla data della comunicazione - e al custode.

Milano, 20/10/2019

Il Giudice
dott.ssa Marianna Galioto

Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 49f4fa6e352eed5f3afdd569c071628